



ALLEGATO C

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA DI BRINDISI MULTISERVIZI S.R.L.

ALLEGATO C – REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Articolo 1 - SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

E' istituito presso BRINDISI MULTISERVIZI s.r.l. (di seguito la "Società" o anche "BMS") un Organismo di Vigilanza (di seguito anche "Organismo" o "OdV"), con funzioni di vigilanza e controllo in merito al funzionamento, all'efficacia e all'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito il "Modello"), in applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*" (di seguito, alternativamente il "D. Lgs. 231/2001" o il "Decreto").

Il presente documento (di seguito anche il "Regolamento"), adottato dall'Organismo di Vigilanza nella prima seduta, è stato predisposto al fine di regolare il funzionamento dell'Organismo, a integrazione di quanto espressamente previsto nella Sezione Terza del Modello.

L'OdV deve essere caratterizzato da autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione, nonché da onorabilità e assenza di conflitti di interesse. L'autonomia presuppone che tale Organismo Interno di Vigilanza operi in coordinamento con gli altri organi statutari (Amministratore Unico e Sindaco Unico).

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo deve conformarsi ai principi di autonomia, indipendenza, onorabilità, professionalità e continuità d'azione e pertanto ogni dubbio interpretativo circa la disciplina di tale organo e le disposizioni che seguono, dovrà essere risolto alla luce di tali principi.

Articolo 2 – NOMINA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO

L'Amministratore Unico di BMS ha istituito un Organismo di Vigilanza **collegiale**, funzionalmente dipendente dall'Amministratore medesimo.

Nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza riferisce esclusivamente all'Amministratore Unico.

Il/i componente/i dell'Organismo è/sono stato/i scelto/i nel rispetto dei requisiti declinati nel Modello di BMS, nonché tra soggetti particolarmente qualificati nelle materie rilevanti ai fini del Decreto, in tal modo garantendo in seno all'Organismo idonee conoscenze giuridiche, dei principi e delle tecniche di controllo, nonché dell'organizzazione e dei principali processi aziendali di BMS.

La nomina a membro dell'OdV comporta:

- Che il membro dell'OdV è tenuto al rispetto di quanto indicato nel Modello in vigore dal momento della nomina e per tutta la durata del mandato;
- Che il membro dell'OdV non è soggetto, in forza di tale qualità e nell'ambito di svolgimento della propria funzione, al potere gerarchico e disciplinare di alcun altro organo o funzione societaria;
- Che l'azienda fornisca a proprio carico assistenza legale al membro dell'OdV per necessità legate all'incarico, per tutta la durata della nomina fino a prescrizione del reato contestato;

Le eventuali modifiche della composizione dell'Organismo di Vigilanza (nuove nomine e/o revoche della nomina in corso), dovranno essere determinate dall'Amministratore Unico, sentito il parere dell'Organo di Vigilanza stesso.

Spetta all'Organismo di Vigilanza la proposizione all'Amministratore Unico di una revisione periodica del Modello al fine di renderlo coerente con eventuali modifiche all'organizzazione societaria. L'adozione del Modello così revisionato avviene con determina dell'Amministratore Unico.

Articolo 3 – REQUISITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza:

- È dotato di requisiti di indipendenza;

- Possiede adeguata professionalità;
- È dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- Possiede il requisito della "continuità di azione";
- Promuove le modifiche necessarie al Modello al fine di mantenerlo adeguatamente aggiornato;
- Può acquisire ogni utile informazione dalla struttura aziendale;
- Conduce le attività di verifica interna;
- Riferisce all'Amministratore Unico sull'attività di verifica compiuta, anche in vista dell'applicazione del sistema disciplinare.

L'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza è garantita da:

- Collocazione in posizione gerarchica di vertice, riportando e rispondendo in modo diretto ed esclusivo all'Amministratore Unico;
- La predisposizione di un proprio Statuto/Regolamento messo a conoscenza dell'Amministratore Unico;
- Dotazione di adeguate risorse finanziarie che vengono utilizzate per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento delle attività attraverso lo stanziamento di un budget annuale.

Al fine di mantenere un elevato livello di professionalità e di improntare nel contempo il proprio operato alla massima aderenza rispetto alle effettive necessità aziendali, l'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento della propria attività, si può avvalere del supporto delle altre funzioni aziendali e/o di risorse esterne (es.: servizi professionali e/o di consulenza specialistica). Il Modello organizzativo non rappresenta infatti un autonomo sistema di norme e regole, ma è integrato nell'attuale sistema di controllo aziendale, ottimizzandone i relativi processi secondo i principi stabiliti dal D.Lgs 231/01.

L'OdV definisce e svolge in modo autonomo le attività di competenza; le regole di funzionamento interno dell'ODV sono definite dallo stesso nel proprio regolamento.

Costituiscono cause di ineleggibilità e/o decadenza dei componenti dell'OdV:

- Le circostanze di cui all'art. 2382 del Codice Civile;
- La condanna, anche se non passata in giudicato, per aver commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
- La condanna, anche se non passata in giudicato, a pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, oppure l'interdizione, anche temporanea, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- Rendersi gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni, ovvero nel produrre dichiarazioni richieste da pubbliche amministrazioni, organismi di diritto pubblico o, comunque, amministrazioni aggiudicatrici;
- L'esercizio o il potenziale esercizio di attività in concorrenza o in conflitto di interessi con quella svolta dall'azienda.

In caso di particolare gravità, anche prima del giudicato, l'Amministratore Unico potrà disporre la sospensione dei poteri dell'OdV o del singolo componente e la nomina di un componente ad interim.

Articolo 4 – SOSTITUZIONE DEL COMPONENTE

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza del/i componente/i dell'Organismo, ne viene data immediata comunicazione all'Amministratore Unico, il quale prenderà senza indugio le conseguenti decisioni.

Articolo 5 – RAPPORTI CON LE STRUTTURE DELLA SOCIETA'

Le attività poste in essere dall'Organismo non possono essere sindacate da alcun altro organo, carica sociale ovvero struttura aziendale.

L'Organismo ha libero accesso presso tutte le aree aziendali onde ottenere ogni informazione, dato e/o documento ritenuto necessario e/o utile per lo svolgimento dei compiti riservatigli dal Decreto.

L'Organismo si riserva di comunicare formalmente e per iscritto alle aree aziendali i flussi informativi che intende ricevere periodicamente e/o nell'ambito delle proprie verifiche, precisando il soggetto responsabile dell'invio, modalità e tempistiche.

L'Organismo può richiedere, dietro invito, che prendano parte alle relative riunioni tutti i referenti aziendali, ivi compresi Responsabili di Area, nonché qualsiasi altro soggetto che abbia attinenza con le tematiche, di volta in volta, trattate dall'Organismo, per offrire il proprio supporto, fornire eventuali chiarimenti o rispondere ad eventuali dubbi.

L'Organismo può avvalersi – a suo insindacabile giudizio e sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità - dell'ausilio di tutte le aree aziendali ovvero dell'apporto professionale di consulenti esterni.

L'Organismo può utilizzare in autonomia il budget di spesa annuale assegnatogli dall'Amministratore Unico nello svolgimento delle proprie funzioni, ad esempio per far fronte all'esigenza di eventuali consulenze specialistiche.

Articolo 6 – REPORTING NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIETARI

L'Organismo ha le seguenti linee di reporting:

- La prima, almeno su base annuale, nei confronti dell'Amministratore Unico e del Revisore Unico, attraverso una relazione scritta in ordine all'attuazione del Modello, all'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza nei confronti dei destinatari del Modello e, in particolare, in ordine all'osservanza, da parte di questi, del Modello stesso, nonché all'adeguatezza e all'aggiornamento del Modello ed in ordine alle attività svolte;
- Ad evento nei confronti del Sindaco Unico nei casi di presunte violazioni poste in essere dall'Amministratore Unico, potendo ricevere dal Revisore Unico richieste di informazioni o di chiarimenti.

In ogni caso l'Organismo deve:

- Condividere con l'Amministratore Unico il piano annuale degli interventi per la verifica dell'operatività ed adeguatezza del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato;
- Trasmettere all'Amministratore Unico una relazione scritta sull'attuazione del Modello, che abbia ad oggetto:
 - L'attività svolta dall'Organismo;
 - Le eventuali criticità emerse, sia in termini di comportamenti interni sia in termini di efficacia del Modello;
 - Gli interventi correttivi e migliorativi pianificati ed il loro stato di realizzazione.

Fatta salva la frequenza e la natura delle comunicazioni di cui sopra, in caso di violazioni del Modello commesse da soggetti in posizione apicale o di controllo materialmente responsabili per aver tentato o realizzato una delle fattispecie di reato contenute nel decreto, l'Organismo è tenuto a darne pronta comunicazione al soggetto che ricopre la posizione gerarchicamente subordinata rispetto all'autore della violazione.

Gli incontri sono verbalizzati e copie dei verbali sono custodite dall'Organismo. La presenza di rapporti sia con il vertice aziendale che con altri organismi di controllo privi di compiti operativi e svincolati, pertanto, da attività gestionali (Revisore Unico) rappresenta un fattore in grado di assicurare che la funzione espletata dall'Organismo venga effettuata con le massime garanzie di indipendenza.

L'Organismo potrà essere convocato in qualsiasi momento dal vertice aziendale o potrà, a sua volta, chiedere di essere convocato in qualsiasi momento, al fine di riferire sul funzionamento del Modello o su situazioni specifiche.

Articolo 7 – RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Ogni informazione, segnalazione, report previsto nel Modello 231 viene conservato dall' OdV in un apposito archivio (informatico e cartaceo), per un periodo di almeno 5 anni.

L'accesso all'archivio è consentito, unicamente all'OdV. L'Amministratore Unico può eventualmente richiedere copia di atti o altre informazioni, l'OdV ha la facoltà di negare tale richiesta dietro adeguata motivazione scritta.

L'Organismo di Vigilanza e quanti da esso incaricati di svolgere attività di verifica, sono obbligati a mantenere la riservatezza su tutti i fatti e le circostanze di cui vengono a conoscenza, ad esclusione delle comunicazioni cui sono obbligati per legge.

Articolo 8 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'OdV è tenuto al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni, salvo che la comunicazione di tali notizie e informazioni sia necessaria per l'espletamento dell'incarico. Tale obbligo, tuttavia, non sussiste nei soli confronti dell'Amministratore Unico e del Revisore Unico, potendo invece legittimamente opporsi il segreto a qualsiasi altra carica sociale o Area aziendale.

I componenti dell'Organismo assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengano in possesso, con particolare riferimento sia alle segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello o del Codice Etico, che alla identità del segnalante, per garantirne la tutela contro possibili condotte ritorsive.

Ogni informazione in possesso dei componenti dell'Organismo viene trattata in conformità con la legislazione vigente in materia ed in particolare con il Regolamento UE 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati".

I componenti devono astenersi dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate acquisite nello svolgimento del relativo incarico per scopi personali o comunque non conformi alle funzioni proprie dell'Organismo.

La violazione dell'obbligo di riservatezza costituisce giusta causa di revoca del componente.

Articolo 9 – MODIFICHE

Eventuali modifiche al presente Regolamento possono essere apportate unicamente a mezzo di delibera validamente assunta dall'Organismo e successivamente trasmesse all'Amministratore Unico per la relativa presa d'atto.